



MORRI
ROSSETTI

Fattura elettronica
Novità dal 1° luglio 2022

Dott.ssa Roberta De Pirro

Webinar – 28 giugno 2022

AGENDA

MODULO 1 – Fattura elettronica e operazioni transnazionali

- 1 Dall'abrogazione dell'esterometro ai nuovi codici «Tipo documento»
- 2 Integrazione/Autofattura per acquisti di beni e servizi da soggetti esteri
- 3 Fatturazione elettronica e registri IVA precompilati

MODULO 2 – Fattura elettronica e *reverse charge* «interno»

- 1 *Reverse charge* «interno» – Integrazione elettronica della fattura



MODULO 1

Fattura elettronica e operazioni transnazionali

1. Dall'abrogazione dell'esterometro ai nuovi codici «Tipo documento»
2. Integrazione/Autofattura per acquisti di beni e servizi da soggetti esteri
3. Fatturazione elettronica e registri IVA precompilati

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO»

La **legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020)** ha disposto che per le operazioni effettuate con l'estero a partire dal 1° gennaio 2022, **la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate** deve avvenire **non più attraverso l'invio dell'esterometro**, bensì utilizzando il **Sistema di Interscambio (Sdi)**, secondo il formato della fattura elettronica.

Il DL n. 146/2021 ha differito l'entrata in vigore al **1° luglio 2022**.

Esterometro

Comunicazione trimestrale dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute a e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3-bis, del DLgs n. 127/2015. Tale adempimento **non** riguarda le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse fatture in formato elettronico.

Secondo quanto si legge nella relativa relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2021 tale abrogazione:

- è finalizzata a **semplificare** gli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi IVA, mediante l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere (esterometro);
- si pone in linea con l'introduzione dal **1° gennaio 2021** del **nuovo tracciato Xml della fattura elettronica**;
- consente all'Agenzia delle entrate di elaborare in modo più completo le **bozze dei documenti IVA** di cui all'art. 4 del DLgs n. 127/2015.

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO»

Esterometro: disciplina vigente fino al 30 giugno 2022

- Dal **1° gennaio 2019**, la Legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017) - prevedendo l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B e B2C) - ha introdotto anche un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi IVA: la trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. «**esterometro**»).
- Secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 3-bis, del DLgs n. 127/2015 sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere gli operatori economici **residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato per le operazioni rese verso soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con **periodicità trimestrale**.

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» ESTEROMETRO: DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 30 GIUGNO 2022

- Devono essere oggetto di comunicazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti** non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- La comunicazione **non** è dovuta per:
 - tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una **bolletta doganale**;
 - le operazioni per le quali siano state emesse **fatture elettroniche**.

Operazioni attive

- Per quel che attiene le **cessioni intracomunitarie** di beni e le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti, partendo dal presupposto che l'Agenzia delle entrate richiede la comunicazione dei dati riferiti a tali operazioni, è possibile alternativamente scegliere tra:
 - la **trasmissione trimestrale** dei dati delle operazioni transfrontaliere;
 - la **trasmissione della** fattura elettronica allo SdI. In questo caso occorre indicare nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "XXXXXXX". La fattura elettronica in formato Xml ha **esclusivamente** la funzione di sostituire la trasmissione dell'esterometro.

Operazioni passive

- Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, resta fermo l'obbligo di indicazione degli stessi nell'esterometro, salva la possibilità anche per queste operazioni di seguire il procedimento indicato per le integrazioni "interne", evitando in tal modo la predetta comunicazione.
- In termini concreti, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 13/E/2018 (e richiamato poi nella successiva Circolare n. 14/E/2019), al fine di adempiere al reverse charge, il cessionario/committente può:
 - integrare con IVA manualmente la fattura dopo averla stampata;
 - senza procedere alla materializzazione analogica della fattura, predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente, sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa - e inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione sostitutiva.

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» ESTEROMETRO: NOVITA' 2022

A partire dalle operazioni effettuate dal **1° luglio 2022**, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato saranno tenuti a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti utilizzando lo Sdl, secondo il formato della fattura elettronica. Quindi, con riferimento a tali operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata **entro i termini di emissione** delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**entro 12 giorni** dal momento di effettuazione dell'operazione);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro il **15° giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione della stessa.

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» ESTEROMETRO: NOVITA' 2022

Sono escluse da tali obblighi comunicativi:

- le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario **non superiore a 5.000 euro** (novità introdotta dall'art. 12 del DL n. 73/2022 – decreto "Semplificazioni fiscali").

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» NUOVO TRACCIATO XML DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Dal **1° gennaio 2021** sono diventate obbligatorie le modifiche introdotte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, n. 99922/2020 (aggiornate con il Provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020), utilizzabili per generare i files Xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia (esterometro).
- Con la pubblicazione sul proprio sito della prima versione della *Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni operative in merito alle modalità di utilizzo dei codici del campo "**Tipo documento**" e del campo "**Natura operazione**", presenti nel nuovo formato del tracciato.
- Dal **1° luglio 2022**, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata del suo sito oltre alle bozze dei **registri IVA acquisti e vendite** di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e delle **liquidazioni periodiche IVA** anche la bozza della **dichiarazione annuale IVA**.







DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» NUOVO TRACCIATO XML DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Il nuovo tracciato della fattura elettronica in vigore dal **2021** prevede:
 - nuovi e specifici “**Codici natura**” che permettono di avere un grado maggiore di dettaglio delle operazioni;
 - nuovi codici “**Tipo documento**”;
 - nuove tipologie di ritenute.

- A queste novità che potremmo definire di primo piano se ne affiancano altre, come:
 - la non obbligatorietà dell'indicazione dell'imposta di bollo;
 - l'aumento fino a otto cifre della lunghezza del numero dei decimali per sconti e maggiorazioni;
 - l'introduzione di alcune restrizioni relativamente al campo “PECDestinatario” al fine di evitare che sia valorizzato in maniera non corretta;
 - l'introduzione del codice “MP23” da inserire nel campo “ModalitàPagamento” al fine di indicare l'effettuazione di versamenti tramite il sistema “PagoPA”.

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» DATI GENERALI

All'interno della **sezione Dati Generali Documento**, sono stati introdotti i seguenti codici:

-  **RT01** Ritenuta persone fisiche
-  **RT02** Ritenuta persone giuridiche
-  **RT03** Contributo INPS
-  **RT04** Contributo ENASARCO
-  **RT05** Contributo ENPAM
-  **RT06** Altro contributo previdenziale

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» CODICI NATURA

Dal **1° gennaio 2021** è obbligatorio utilizzare i nuovi "**Codici natura**" che permettono di rappresentare nel tracciato xml le casistiche di esenzione o di non imponibilità.

- L'evoluzione dei "**Codici natura**" ha interessato:
 - il codice **N2**, per le operazioni non soggette a IVA;
 - il codice **N3**, per le operazioni non imponibili;
 - il codice **N6**, per l'inversione contabile («*reverse charge*»).

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» CODICI NATURA

Codice IVA		Descrizione	Riferimento normativo
NEW	OLD		
N1	N1	Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72	Art. 15 DPR 633/72
N2.1	N2	Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72	Art. 7-bis (cessioni di beni extra-UE) DPR 633/72 Art. 7-ter (prestazioni di servizi UE ed extra-UE - vendite) DPR 633/72 Art. 7-quater (prestazione di servizi UE ed extra-UE) DPR 633/72 Artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72
N2.2	N2	Non soggette - Altri casi	Art. 2 DPR 633/72 Art. 3 DPR 633/72 Art. 74 commi 1 e 2 DPR 633/72 Art. 27 comma 1 e 2 (contribuenti minimi) DL 98/2011 Art. 1 commi 54-89 (regime forfettario) L. 190/2014 e succ. modifiche Art. 26 comma 2 DPR 633/72
N3.1	N3	Non imponibili - Esportazioni	Art. 8 comma 1 lett. a) e b) DPR 633/72
N3.2	N3	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie	Art. 41 comma 1 DL 331/93
N3.3	N3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino	Art. 71 DPR 633/72
N3.4	N3	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni alle esportazione	Art. 8-bis comma 2 DPR 633/72
N3.5	N3	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento	Art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72
N3.6	N3	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	Art. 9 DPR 633/72
N4	N4	Esenti	Art. 10 DPR 633/72
N5	N5	Regime del margine - IVA non esposta in fattura	Art. 36 e s. DL 41/95

DALL'ABROGRAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» CODICI NATURA

Codice IVA		Descrizione	Riferimento normativo
NEW	OLD		
N6.1	N6	Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero	Art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72
N6.2	N6	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro	Art. 17 comma 5 DPR 633/72
N6.3	N6	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile	Art. 17 comma 6 lett. a) DPR 633/72
N6.4	N6	Inversione contabile - Cessione di fabbricati	Art. 17 comma 6 a-bis) DPR 633/72
N6.5	N6	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari	Art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72
N6.6	N6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici	Art. 17 comma 6 lett. c) DPR 633/72
N6.7	N6	Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi	Art. 17 comma 6 lett. a-ter) DPR 633/72
N6.8	N6	Inversione contabile - Operazioni settore energetico	Art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72
N6.9	N6	Inversione contabile - Altri casi	Art. 7-bis (cessioni di beni UE) DPR 633/72 Art. 7-ter (prestazioni di servizi UE - acquisti) DPR 633/72 Art. 7-quater (prestazioni di servizi UE - acquisti) DPR 633/72
N7	N7	Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), DL 331/93;	Art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b) DL 331/93
		prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) DPR 633/72 - ora art. 7-octies del DPR 633/72 - e art. 74-sexies DPR 633/72)	Art. 7-octies DPR 633/72 e art. 74-sexies DPR 633/72

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» TIPO DI DOCUMENTO

- Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento dei codici “**Tipo documento**”.
- In particolare, mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento **TD20** può essere utilizzato sia per emettere l'**autofattura «spia»**, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per **emettere autofattura per l'acquisto di servizi da soggetti extra UE** e per assolvere al **reverse charge “interno” ed “esterno”**, dal **1° gennaio 2021**, si possono utilizzare i seguenti codici nel campo “**Tipo documento**”:
 - **TD16** per l'assolvimento del *reverse charge* «interno». Questo documento di integrazione è relativo alle operazioni in corrispondenza delle quali il cedente/prestatore ha indicato in fattura uno dei “**Codici natura**” da N6.1 a N6.9, di cui agli artt. 17, c. 5 e 6, e 74, c. 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972;
 - **TD17** nel caso di integrazione/autofattura per l'acquisto di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
 - **TD18** per l'assolvimento del *reverse charge* nel caso di acquisti di beni da fornitori UE;
 - **TD19** nel caso di integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c. 2, DPR n. 633/1972 (beni ceduti da soggetti UE e extra-UE e già presenti in Italia all'atto della cessione).

DALL'ABROGAZIONE DELL'ESTEROMETRO AI NUOVI CODICI «TIPO DOCUMENTO» TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c. 2, DPR 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/729)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: ADEMPIMENTI FINO AL 31 DICEMBRE 2021

FAQ 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Per quel che concerne le **operazioni con l'estero**:

- per gli **acquisti intracomunitari** l'operatore nazionale IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e dell'imposta trasmettendo allo SdI un **"Tipo documento"** con il codice **TD18 "Integrazione per acquisto di beni intracomunitari"**, dove nel campo C/P (Cedente/Prestatore) sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C (Cessionario/Committente) i dati di chi trasmette;
- per gli **acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari**, l'operatore nazionale IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e dell'imposta trasmettendo allo SdI un **"Tipo documento"** con il codice **TD17 "Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"**, dove nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette.

Alternativamente, in entrambi i casi, **l'operatore IVA residente o stabilito in Italia** sarà tenuto ad **effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto** ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, del DLgs n. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022

Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero (UE e extra-UE) – TD17

- In caso di acquisti di servizi dall'estero, il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta ovvero ad autofatturare l'operazione.
- Il C/P **non residente e privo di stabile organizzazione** nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito in Italia, indicando l'imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal C/C residente o stabilito in Italia.
- Il C/C, ai sensi dell'art. 17, c. 2, del DPR n. 633/1972, deve:
 - integrare il documento ricevuto (servizi UE);
 - emettere un'autofattura (servizi extra-UE),

per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. A tal fine deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto non residente, e inviarlo tramite SdI con **"Tipo documento" TD17** che sarà recapitato **al solo soggetto emittente** (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).

Se il C/C vuole avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022 – TABELLA DI SINTESI

TABELLA DI SINTESI	Integrazione/autofatture per acquisto servizi dall'estero (compresi San Marino e Città del Vaticano)
Campo	Indicazione
Tipo documento	TD17
Cedente/prestatore	Dati del soggetto UE o Extra-UE indicando il Paese di residenza
Cessionario/committente	Dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
Data	Prestatore UE: data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. Prestatore extra-UE: data di effettuazione dell'operazione
Numero	Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc
Imponibile	Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno)
Imposta/Natura	IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisiti esenti)
Descrizione	Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate
Invio	Prestatore intra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura. Prestatore extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022

Acquisto di beni da fornitori UE – TD18

- In caso di acquisto di beni intra-UE, la disciplina IVA richiede l'integrazione del documento ricevuto da parte dell'acquirente residente o stabilito in Italia.
- Il C/P residente in altro Paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio dello Stato, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal C/C.
- Il C/C, ai sensi dell'art. 46 del DL n. 331/1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. A tal fine deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SdI con "**Tipo documento**" **TD18** che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).
- Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI **entro la fine del mese** da indicare nel campo <Data>.

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022 – TABELLA DI SINTESI

TABELLA DI SINTESI	Integrazione per acquisti di beni intra-UE
Campo	Indicazione
Tipo documento	TD18
Cedente/prestatore	Dati del soggetto UE, indicando il Paese di residenza
Cessionario/committente	Dati del soggetto che effettua l'integrazione
Data	Data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa
Numero	Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc
Imponibile	Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno)
Imposta/Natura	IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti)
Descrizione	Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate
Invio	Entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022

Integrazione/autofattura ex art. 17, c. 2, DPR n. 633/1972 – TD19

- Si tratta delle ipotesi in cui il cedente **estero emette una fattura** per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile, **ma non la relativa imposta** in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal C/C.
- Il C/C deve, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente, sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SdI con "**Tipo documento**" **TD19** che verrà recapitata solo al soggetto emittente.
- Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento **TD19** allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022 – TABELLA DI SINTESI

TABELLA DI SINTESI	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art 17, co. 2, DPR n. 633/1972 (compresi San Marino e Città del Vaticano)
Campo	Indicazione
Tipo documento	TD19
Cedente/prestatore	Dati del soggetto UE o Extra-UE, indicando il Paese di residenza
Cessionario/committente	Dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
Data	Fornitore UE: data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. Fornitore extra-UE: data di effettuazione dell'operazione
Numero	Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc
Imponibile	Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno)
Imposta/Natura	IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti)
Descrizione	Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate
Invio	Fornitore UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura. Fornitore extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGG. ESTERI REVERSE CHARGE: NOVITA' 2022

Acquisti di beni e servizi fuori campo IVA

- Gli acquisti di beni da parte di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia si qualificano come **fuori campo IVA** se hanno ad oggetto beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili.
- Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA stabiliti in Italia sono fuori campo IVA se hanno ad oggetto servizi diversi da quelli c.d. "generici", disciplinati dall'art. 7-ter del DPR 633/72.
Sono fuori campo ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l'immobile stesso, o le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del DPR 633/72).
- Per assolvere l'IVA con riferimento alle suddette operazioni, laddove di **valore unitario superiore a euro 5.000**, il soggetto passivo italiano deve:
 - per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/72 (es. rifornimento di carburante all'estero), compilare il file XML con il codice natura "**N2.2**" e il tipo documento "**TD19**";
 - per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), compilare il file XML con il codice natura "**N2.2**" e il tipo documento "**TD17**".



ARTICOLO 11, COMMA 2-QUATER DEL DLgs n. 471/1997

- In caso di **omessa o errata trasmissione** delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di **euro 400 mensili**.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di **euro 200 per ciascun mese**, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite per la trasmissione delle fatture, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRI IVA PRECOMPILATI

- L'art. 4, c. 1, DLgs n. 127/2015 prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione IVA annuale. A seguito della modifica operata dall'art. 1, c. 10, del DL n. 41/2021, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono predisposte dall'Agenzia delle entrate a partire dalle operazioni effettuate dal **1° luglio 2021**, mentre la bozza della dichiarazione IVA annuale sarà, invece, messa a disposizione dei contribuenti a decorrere dalle operazioni effettuate dal **1° gennaio 2022**.
- La platea di operatori coinvolti in questa **prima fase** comprende circa **2 milioni di contribuenti**. La sperimentazione, infatti, che riguarda gli anni d'imposta **2021 e 2022**, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la **liquidazione trimestrale**, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA (*i.e.* editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.
- **Registri: aggiornamento costante e continuo** - Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal **primo giorno** del mese in lavorazione e fino **al mese successivo al trimestre** di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRI IVA PRECOMPILATI

- **Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi** - Dopo l'autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un **nuovo applicativo web dedicato**, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte.
- Fin da subito sono online le prime due:
 - l'area "**Profilo soggetto IVA**", in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l'appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità;
 - la sezione "**Registri IVA mensili**", in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.
- Da **metà ottobre 2021** si aggiunge la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell'anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell'IVA a debito.
- Infine, dal **2023** si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale IVA. In quest'ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 per il versamento del saldo IVA.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRI IVA PRECOMPILATI

- I **vantaggi** della precompilazione - Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle operazioni IVA effettuate, i registri IVA possono essere **convalidati**.
- Il **vantaggio è concreto e immediato**:
 - con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall'Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente **può fruire dell'esonero dalla tenuta dei registri**;
 - grazie alla convalida, a partire dal **6 novembre** con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della LIPE.
 - se la convalida viene effettuata per **tutti i trimestri** dell'anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal **1° gennaio 2022**, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il sistema consente anche di estrarre le bozze in formato Xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.



MODULO 2

Fattura elettronica e *reverse charge* «interno»

1. Reverse charge «interno» – Integrazione elettronica della fattura

REVERSE CHARGE «INTERNO» - INTEGRAZIONE ELETTRONICA DELLA FATTURA

Fattispecie di applicazione del <i>reverse charge</i>	DPR 633/1972	Normativa UE
Cessioni di oro da investimento e materiale d'oro	Art. 17, c. 5	Art. 199-bis Dir. 2006/112/CE
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di appaltatori e subappaltatori nel settore edile	Art. 17, c. 6, lett. a	Art. 199 Dir. 2006/112/CE
Cessioni di fabbricati per i quali è esercitata l'opzione IVA	Art. 17, c. 6, lett. a-bis	Art. 199 Dir. 2006/112/CE
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici	Art. 17, c. 6, lett. a-ter	Art. 199 Dir. 2006/112/CE
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di telecomunicazione fatte a rivenditori, nonché dei loro componenti ed accessori	Art. 17, c. 6, lett. b	Art. 199-bis Dir. 2006/112/CE
Cessioni di personal computer, loro componenti ed accessori fatte a rivenditori effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	Art. 17, c. 6, lett. c	Art. 199-bis Dir. 2006/112/CE
Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra	Art. 17, c. 6, lett. d-bis	Art. 199-bis Dir. 2006/112/CE

REVERSE CHARGE «INTERNO» - INTEGRAZIONE ELETTRONICA DELLA FATTURA

- Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei codici “**Natura operazione**” N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo Sdl l’integrazione del documento usando il “**Tipo documento**” **TD16**, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’IVA in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia delle entrate.
- Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilate elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento **TD16** allo Sdl entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.



MORRI
ROSSETTI

Morri Rossetti e Associati

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

Info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it